

# L'insegnamento della religione per una scuola inclusiva

## **Lo stato dell'insegnamento**

L'insegnamento della religione nella scuola, regolato dalla normativa concordataria che prese forma nell'art. 36 – la “dottrina cristiana” come “fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica” – e nella successiva legge 824 del 1930, istitutiva dell'insegnamento curricolare con possibilità di dispensa per chi ne facesse richiesta scritta al capo d'istituto, conosce un importante aggiornamento con la revisione del Concordato nel 1984: recependo almeno in parte le istanze del dibattito sviluppatosi dagli anni '60, esso ha sancito la non obbligatorietà dell'insegnamento della religione, riconosciuta come un “valore” dato il patrimonio storico del popolo italiano”.

Nei decenni successivi nuove e importanti sollecitazioni hanno posto l'interrogativo circa l'opportunità di rivedere contenuti e stato giuridico dell'insegnamento; esse si possono riassumere nei due fenomeni di una più compiuta secolarizzazione e dell'incremento del fenomeno migratorio con la presenza sempre più consistente di studenti appartenenti ad altre tradizioni religiose. La questione non si risolve semplicemente nell'aumento degli allievi potenzialmente – e di fatto – non avvalentisi, con la relativa messa in discussione del rapporto costi-benefici (dato l'assetto attuale di insegnamento comunque curricolare e impartito a livello di classe indipendentemente da quanti se ne avvalgano), ma pone l'esigenza di ripensare temi quali la rilevanza della fede nel discorso pubblico di una città ormai secolare, la competenza dei cittadini a dialogare e confrontarsi anche a partire dalla differenza di appartenenza religiosa o più in generale da diverse sensibilità circa il senso dell'esistenza, e quindi le possibilità dischiuse da un insegnamento confessionale della religione in ordine a tali finalità.

## **Le nuove possibilità previste con la revisione del Concordato**

Mentre sotto il profilo dei contenuti tutto ciò ha determinato un importante aggiornamento dell'individuazione di conoscenze, competenze e abilità; lo stato giuridico dell'insegnamento non è stato posto in questione: ciò significa che, fino ad oggi, il decisore politico ha ritenuto che l'attuale profilo confessionale della materia consenta di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati. La soluzione offerta dopo la revisione del Concordato prevede anche la possibilità di attivare in parallelo, oltre l'ora di “alternativa”, tanti insegnamenti confessionali quante siano le comunità che ne facciano richiesta e offrano la disponibilità a svolgerlo senza oneri per lo stato.

Non si può negare che, nonostante la buona volontà riformatrice di chi ha lavorato per migliorare con ottimi risultati il profilo didattico dell'I.R.C. (si vedano gli Obiettivi Specifici di Apprendimento frutto di un'attenta sperimentazione), alcuni degli obiettivi proposti restino difficilmente perseguibili a motivo del quadro giuridico entro cui si colloca l'insegnamento: ad esempio quello di favorire l'integrazione e quindi l'introduzione dei futuri cittadini ad una partecipazione attiva alla vita civile attraverso l'insegnamento della religione, dato che fin dalla scuola dell'infanzia si verifica la possibilità di uscire dall'aula e non avvalersene, con una consistente crescita del fenomeno al crescere dell'ordine di scuola. Allo stesso modo, lo scenario – comunque di difficile realizzazione – di plurimi insegnamenti paralleli non sembra garantire di per sé una condivisione di metodo e visione in termini di dialogo interreligioso, almeno senza la previsione di momenti appositamente istituiti e coordinati da figure competenti. Peraltro la sperimentazione di insegnamenti non confessionali in prospettiva storico-comparativa, oltre a costituire un fenomeno assai marginale non sembra accedere ancora a uno statuto epistemologico significativo in riferimento alle istanze di cui sopra.

## Un dibattito da riaprire?

Fatte salve alcune voci tradizionalmente impegnate sull'argomento, quali quelle delle chiese riformate, e alcune espressioni del mondo accademico (nell'ambito degli studi storico-religiosi o giuridici) il dibattito sulla confessionalità dell'insegnamento sembra oggi piuttosto scemato, dopo la stagione che vide schierarsi le figure di Pietro Scoppola sostenitore dell' "opzionalità obbligatoria", di Luciano Pazzaglia fautore del "doppio binario", di Sergio Giacinto che in sintonia con una nutrita compagine di cultori della storia delle religioni proponeva un insegnamento obbligatorio e non confessionale. Soprattutto però si osserva la latitanza della riflessione etica civile, oltre che teologica, sul tema, nonostante le questioni critiche non siano scomparse e anzi siano destinate a consolidarsi.

Nel frattempo peraltro lo sguardo sociologico circa il profilo professionale del docente di religione cattolica rileva alcune interessanti evoluzioni non solo di carattere didattico ma anche funzionale, quali la sua propensione ad assumere incarichi scolastici finalizzati a promuovere la cittadinanza attiva e l'integrazione sociale, a svolgere azione di raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro e del volontariato, a intercettare linguaggi e istanze dei giovani che esprimono la loro profonda sete di partecipazione e protagonismo.

La questione etica in fondo ruota intorno a un quesito: l'insegnamento della religione nella scuola offre effettivamente una significativa opportunità di crescita nella consapevolezza critica di appartenere a un tessuto sociale e a un contesto internazionale, ad una tradizione e ad uno scenario in costante mutamento, all'interno dei quali la domanda di senso di cui ciascuno è a suo modo portatore costituisce un nodo non trascurabile; a fronte di ciò, il prezzo di un insegnamento di cui ci si possa anche non avvalere, per contemperarne la natura confessionale con la dimensione laica della scuola statale, risulta ancora sostenibile oppure richiede un coraggioso mutamento di prospettiva? La discussione potrebbe prendere l'avvio da una proposta che coniughi sia la possibilità effettiva (non solo offerta) di un insegnamento cui tutti gli studenti accedano, con l'imprescindibile ruolo di chiese o organi religiosi rappresentativi, coordinati in un progetto unitario di formazione e aggiornamento dei docenti all'interno di percorsi accademici, istituiti presso facoltà statali o teologiche rispondenti a determinati standard, in modo da poter prospettare una serena revisione concordataria della materia.

BIANO I., *Paolo Branca: "Islam a scuola? Meglio un'ora (unica) di religioni"*, in «IRINews» 2/2014, p. 6

CATARSI E. (a cura di), *L'insegnamento della religione nella scuola italiana*, Franco Angeli, Milano 1989

CATTERIN M., *L'insegnamento della religione nella scuola pubblica in Europa. Analisi e contributi di istituzioni europee*, Marcianum Press, Roma 2013

FAMÀ A., *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: un lungo cammino*, in [www.olir.it/areetematiche/69/documents/Fama\\_Unlungocammino.pdf](http://www.olir.it/areetematiche/69/documents/Fama_Unlungocammino.pdf)

GIORDA M., SAGGIORO A., *La materia invisibile. Storia delle religioni a scuola. Una proposta*, EMI, Bologna 2011

MANTINEO A. (a cura di), *Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana. 4° Convegno annuale dell'Adec*, Giuffrè, Milano 2014

PORCARELLI A., *La religione e la sfida delle competenze*, Società Editrice Internazionale, Torino 2014

RICCA M., *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari 2008